

# Codice penale svizzero

(Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

*Avamprogetto (variante 2)*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice penale<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Titolo prima dell'art. 34*

**Titolo terzo: Delle pene, delle misure e dell'espulsione dal territorio svizzero**

**Capo primo: Delle pene**

**Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva**

*Titolo prima dell'art. 73a (nuovo)*

**Capo terzo: Dell'espulsione dal territorio svizzero**

*Art. 73a (nuovo)*

Condizioni <sup>1</sup> Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero gli stranieri condannati per uno o più dei seguenti reati, indipendentemente dall'entità della pena:

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113);
- b. lesioni gravi (art. 122), lesioni semplici (art. 123), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), rissa (art. 133), aggressione (art. 134), rapina (art. 140), estorsione (art. 156), sequestro di persona e rapimento (art. 183 seg.), presa d'ostaggio (art. 185);
- c. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

RS .....

<sup>1</sup> FF

<sup>2</sup> RS 311.0

inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197);

- d. tratta di esseri umani (art. 182);
- e. infrazione all'articolo 19 della legge federale del 3 ottobre 1951<sup>3</sup> sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup);
- f. effrazione (art. 186 in combinato disposto con l'art. 139 o con l'art. 144), furto per mestiere o come associato a una banda (art. 139 n. 2 e 3), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- g. incendio intenzionale (art. 221), esplosione (art. 223), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224); fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226);
- h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259);
- i. genocidio (art. 264) o crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j. violazione del bando (art. 291) e infrazioni intenzionali all'art. 115 della legge del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sugli stranieri;
- k. truffa (art. 146) nell'ambito dell'aiuto sociale e delle assicurazioni sociali e abuso di prestazioni sociali (art. 151a cpv. 1).

<sup>2</sup> Il condannato all'espulsione, a prescindere dallo statuto riconosciuto, toglie dal diritto degli stranieri, perde il diritto di soggiorno e ogni diritto di rimanere e di rientrare in Svizzera, poiché espone a pericolo l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

*Art. 73b (nuovo)*

*Art. 73c (nuovo)*

Esecuzione <sup>1</sup> L'autorità cantonale competente esegue l'espulsione dal territorio svizzero immediatamente dopo la condanna o dopo che la pena è stata espiata.

<sup>2</sup> L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente, se vi si oppongono motivi imperativi conformemente all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

<sup>3</sup> Nella sua decisione l'autorità esecutiva cantonale presume che l'espulsione verso un Paese designato come sicuro dal Consiglio federale secondo l'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

<sup>4</sup> Nel caso in cui siano fatti valere motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità esecutiva cantonale

<sup>3</sup> RS 812.121  
<sup>4</sup> SR 142.20

decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale competente che decide definitivamente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

*Art. 73d (nuovo)*

Diritto determinante Gli articoli 73a–73c prevalgono sulle regole non cogenti del diritto internazionale. Sono considerate regole cogenti del diritto internazionale esclusivamente i divieti della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione, della schiavitù e del respingimento in uno Stato in cui la persona è minacciata di morte o tortura.

*Art. 151a (nuovo)*

Abuso di prestazioni sociali<sup>1</sup> Chiunque ottiene indebitamente prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali per se o per altri, fornendo indicazioni non veritiere o incomplete, sottacendo mutate circostanze o in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.